

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 1209-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE Antonio GRAZIANI)

Comunicata alla Presidenza il 30 luglio 1993

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione, con annessi, relativo atto finale e risoluzioni, fatta a Basilea il 22 marzo 1989

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

di concerto con il **Ministro delle finanze**

con il **Ministro del tesoro**

con il **Ministro dei trasporti e, *ad interim*, della marina mercantile**

con il **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

con il **Ministro della sanità**

e con il **Ministro dell'ambiente**

(V. Stampato Camera n. 2009)

approvato dalla Camera dei deputati il 27 aprile 1993

Trasmesso dalla Camera dei deputati alla Presidenza il 29 aprile 1993

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	4
- della 5 ^a Commissione permanente	»	4
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge reca ratifica ed esecuzione della Convenzione di Basilea, riguardante il controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione. Si tratta di un accordo fondamentale nel campo ecologico, sottoscritto nel marzo 1989 da oltre cento paesi.

I principi fondamentali cui la convenzione si ispira sono i seguenti: riduzione al minimo della quantità dei rifiuti tossici; trattamento di tali rifiuti nel paese di produzione, ove possibile; altrimenti esportazione di questi rifiuti verso paesi attrezzati per riceverli; controlli efficaci sui movimenti transfrontalieri; cooperazione internazionale per aiutare i paesi in via di sviluppo a gestire i loro rifiuti tossici in base alle norme della convenzione.

Tali obiettivi dovranno essere perseguiti mediante precise misure di proibizione e di controllo, previste dalla convenzione. In primo luogo ogni Stato firmatario ha diritto di impedire l'esportazione o l'importazione di rifiuti tossici; vi è poi l'obbligo di notificare le esportazioni ai paesi destinatari e di transito, i quali devono fornire il loro assenso scritto prima che il trasporto possa avere inizio. La convenzione prevede al-

trisi l'obbligo della reimportazione dei rifiuti qualora il movimento transfrontaliero non possa essere portato a termine.

Infine è prevista l'istituzione di un Segretariato internazionale - che già funziona *ad interim* in una sede messa a disposizione dell'UNEP dal Governo svizzero a Ginevra - i cui compiti sono di assicurare lo scambio di informazioni, di coordinare il controllo dei trasporti, di facilitare la formazione del personale, di fornire la necessaria assistenza in caso di emergenza.

L'Italia, che ha già erogato un contributo forfettario di 50.000 dollari nel periodo 1990-91, sopporterà nel triennio 1993-95 un onere annuo di 178 milioni di lire, calcolato in base al cambio di lire 1.300 per dollaro.

Alla copertura finanziaria si provvede nell'ambito dell'articolo 3 del disegno di legge, utilizzando l'accantonamento concernente il Ministero degli affari esteri, di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

La Commissione ha dato mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Antonio GRAZIANI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: RIVIERA)

21 luglio 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ABIS)

21 luglio 1993

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione, con annessi, relativo atto finale e risoluzioni, fatta a Basilea il 22 marzo 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 178 milioni annue a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

